

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA COSTITUTIVA

Oggi 13 maggio 2021 alle ore 21:06, in modalità telematica, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "ARI Sezione di Bologna." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina del Presidente dell'Assemblea*
2. *Costituzione di Associazione*
3. *Proposta di adozione del Nuovo Statuto Sociale conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni con la finalità di iscrivere l'ARI Sezione di Bologna nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore Associazioni di Promozione Sociale.*
4. *Votazione palese per approvazione Statuto.*
5. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti n. 43 Soci e 10 Soci per delega totale 53 Soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il Socio sig. Tabaroni Luigi IZ4TOU. e da Segretario il socio sig. Giovannini Mirco IW4DDJ.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei Soci dichiara aperta la riunione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i Soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore) e descrive la procedura per costituire un Ente del Terzo Settore e in particolare una Associazione di Promozione Sociale. Questo permetterà di mutare la Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Bologna in Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Bologna – APS (Associazione di Promozione Sociale). Successivamente si potrà iscrivere la ARI Sezione di Bologna APS al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Per fare questo si deve approvare lo Statuto redatto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale.

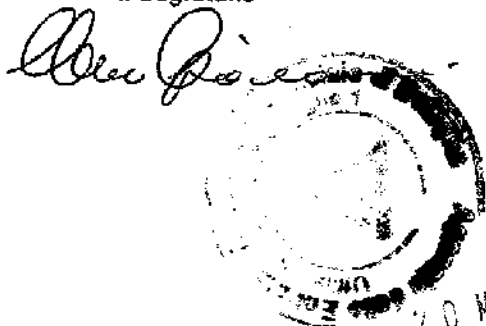
Il Presidente Del Consiglio direttivo di ARI Sezione di Bologna Alfredo Angelini IU4LAN dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, all'unanimità, di modificare la ragione sociale della ARI Sezione di Bologna in ARI sezione di Bologna APS e di adottare lo Statuto come risulta dal testo aggiornato in Assemblea che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

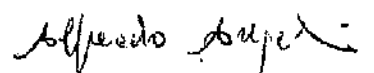
L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 23:14.

Il Segretario


Circular stamp of the ARI Sezione di Bologna, dated 13 MAG. 2021.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I

Registrato il 10 MAG. 2021 Serie al N. 3787

pagato € 200,00

Stipulato il 10 MAG. 2021

Stipulato il 10 MAG. 2021

ARI Sezione di Bologna APS

Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Bologna APS

In memoria di Gianfranco Sinigaglia I4BBE

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Bologna APS" (anche detta ARI Sezione di Bologna APS).

L'archivio storico dell'ARI Sezione di Bologna non conserva i documenti originari che attestano la costituzione della stessa. In merito ai fatti più antichi si sono utilizzate le informazioni orali, lasciate dagli illustri fondatori, peraltro ormai scomparsi. L'ARI Sezione di Bologna fu fondata il 24 aprile 1946 come Associazione Radiotecnica Italiana Sezione di Bologna, da Marino Miceli (sigla I15N divenuta poi I4SN). L'Associazione Radiotecnica Italiana, nata nel gennaio 1927, viene eretta a Ente Morale con D.P.R. 10/01/1950. Nel 1977 l'Associazione Radiotecnica Italiana viene rinominata Associazione Radioamatori Italiani, sempre con la Sezione di Bologna afferente. Tale Sezione ha ottenuto il Codice Fiscale N° 91342280376.

L'ARI Sezione di Bologna APS, si propone sul territorio della provincia di Bologna ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di ARI - Associazione Radioamatori Italiani, a valenza nazionale e del Comitato Regionale ARI CRER APS, a valenza regionale, alle quali afferisce.

L'ARI Sezione di Bologna APS si identifica totalmente nella definizione di amateur radio service della ITU (International Telecommunication Union) come definita dall'articolo 1.56 del Radio Regulation Document, il quale descrive l'attività dei Radioamatori come: "[...] a radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest." (Traduzione: "un Servizio di Radiocomunicazioni dedicato all'auto istruzione, allo scambio di messaggi e ad investigazioni tecniche, effettuate da 'amatori', ovvero persone debitamente autorizzate, in quanto interessate alle tecniche radio con un solo fine personale e senza fini di lucro") per lo svolgimento della quale il Governo Italiano autorizza l'utilizzo di apposite bande di frequenza dello spettro elettromagnetico, tramite licenze dedicate.

ARI Sezione di Bologna APS ha attualmente la propria sede legale a Bologna presso lo Studio Landi Commercialisti – Viale Alfredo Oriani, 31- 40137 Bologna e sede operativa a Casalecchio di Reno in Via Canonica 18.

Le successive variazioni d'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune o comuni confinanti non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate con verbale di Assemblea e comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o registri ai quali è iscritta.

Art. 2 – COMPETENZE

ARI Sezione di Bologna APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – SCOPI

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare, l'ARI Sezione di Bologna APS si propone di:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;

- b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di comunicazioni radioamatoriali;
- d) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- e) costituire elemento di collegamento fra gli associati e la pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale;
- f) collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'ARI Sezione di Bologna APS svolge la propria attività in prevalenza insieme al Comitato Regionale con il quale si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, seguendo le indicazioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che saranno ritenute opportune, compresa la pubblicazione e la pubblicità su notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l'utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - CARATTERISTICHE

L'ARI Sezione di Bologna APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.

In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

É fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'ARI Sezione di Bologna APS trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali mirate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di rendiconto. Esso é tipicamente costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;

- c) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- d) da beni immobili;
- e) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere precedenti, risulti dal Libro Inventario.

Il patrimonio di ARI Sezione di Bologna APS, comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

É altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La perdita di qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio.

Art. 6 – SOCI

Sono Soci di ARI Sezione di Bologna APS tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all'interno dell'associazione possono essere previsti da un regolamento interno.

Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, esercitando il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i Soci maggiorenni hanno gli stessi diritti e doveri.

I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.

Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ARI Sezione di Bologna APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI Sezione di Bologna APS in cui il volontario è Socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 – AMMISSIONE E QUOTE

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ARI Sezione di Bologna APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere Soci di ARI Sezione di Bologna tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e di condizione economica senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

ARI Sezione di Bologna APS non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'ARI Sezione di Bologna APS e, se il Consiglio Direttivo della stessa esprime un parere favorevole, la richiesta d'iscrizione viene successivamente inoltrata ad ARI Nazionale per il tramite dell'Associazione stessa.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare a tutti i Soci iscritti i servizi e l'assistenza riservati alla base associata dal "sodalizio ARI" in tutti i diversi livelli operativi, Nazionale, Regionale e Locale.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione.

La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente.

A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci dell'ARI Sezione di Bologna APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di ARI Sezione di Bologna APS;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI Sezione di Bologna APS;
- c) a servirsi della biblioteca di ARI Sezione di Bologna APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI nazionale;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI Sezione di Bologna APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di ARI Sezione di Bologna APS ;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI Sezione di Bologna APS , contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI;
- g) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

I Soci dell'ARI Sezione di Bologna APS, sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui all'art. 8.

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio dell'ARI Sezione di Bologna APS si perde per decesso, recesso o per esclusione:

- a) Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI Sezione di Bologna APS. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione indirizzata al Presidente dell'ARI Sezione di Bologna APS ed alla Segreteria Generale dell'ARI entro e non oltre il 30 Novembre.
- b) Il Consiglio Direttivo dell'ARI Sezione di Bologna APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi.

L'azione disciplinare sarà comunicata al Comitato Regionale dell'Emilia Romagna per i successivi provvedimenti.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali al momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza in ARI Sezione di Bologna APS.

Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione ad ARI Sezione di Bologna APS.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI

Oltre a quanto stabilito dall'Art. 10, i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l'Associazione sono deferiti, con delibere del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio. L'eventuale esclusione comporta all'interessato la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 9. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12 – ORGANI

Sono organi dell'ARI Sezione di Bologna APS:

- a) L'Assemblea dei Soci dell'ARI Sezione di Bologna APS;

- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – L' ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi iscritti all'ARI Sezione di Bologna APS in regola con il pagamento della quota associativa annua, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente una volta l'anno normalmente entro il 30 Aprile, ma non oltre il 30 Giugno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell'ARI Sezione di Bologna APS;
2. delibera le modifiche dello Statuto;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri;
5. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
6. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione,
- b) la relazione del Collegio dei Probiviri sulla gestione contabile dell'Associazione,
- c) l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
- d)

Il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, devono essere trasmessi ai soci con la convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata non prima del giorno successivo alla prima.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorrerà acquisire, in proprio o per delega,

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea degli associati);
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- k) relaziona al Comitato Regionale sulle attività della Sezione

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi, è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a 3.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;

- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere (se nominato).

Il Consiglio Direttivo inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di ARI Sezione di Bologna APS che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale. In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile dal Consiglio Direttivo a rappresentare l'Associazione presso il Comitato Regionale ogni altro membro del Consiglio Direttivo, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a,b,c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il nuovo Segretario di ARI Sezione di Bologna APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell'ARI Nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Il nuovo Presidente di ARI Sezione di Bologna APS, nel più breve tempo possibile, deve provvedere agli aggiornamenti anagrafici presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il Nome, il Cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Eventuali sostituzioni o mutamenti nella composizione del Consiglio Direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto Registro.

Art. 17 – ELEZIONI

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, salvo diversi disposti regolamentari dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri provvede a stabilire le modalità di votazione, e predispone per l'invio a ciascun Socio tramite lettera e/o email e/o pec:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i consiglieri e i Probiviri;
- b) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano;
- c) le istruzioni e modalità per la votazione, l'eventuale scheda, la data di scrutinio e le modalità di comunicazione dell'esito.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio dei Probiviri per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio dei Probiviri stesso.

Art. 18 – CONVOCAZIONE

Di norma, il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltre via posta elettronica (e-mail) e/o altro mezzo di comunicazione.

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Probiviri che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Probiviri con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.

Art. 19 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza sarà presieduta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1).

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche attraverso modalità telematiche, (esempio: videoconferenza) e/o con l'utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di comunicazione al momento disponibili.

Art. 20 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

Art. 21 – INCARICHI SPECIALI

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al Consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più Soci specifici incarichi o creare commissioni consultive o gruppi di lavoro per ciascuno degli aspetti dell'attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato.

Gli incarichi sono gratuiti, e danno diritto al solo rimborso spese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 22 – LIBRO DEI VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'Assemblea con firma del Presidente della riunione e del Segretario dell'Assemblea.

Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea devono essere posti a disposizione dei Soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 – LIBRI SOCIALI

Oltre al libro dei verbali, l'Associazione deve tenere:

- a) Modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore secondo emanazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARI Sezione di Bologna APS;
- c) Registro dei volontari attivi per assicurazione;
- d) Libro degli Associati.
- e)

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'ARI Sezione di Bologna APS, che devono assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 24 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'Associazione APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 22 e 23.

CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – POTERI

Il Collegio dei Probiviri esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'Associazione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 26 – ELEZIONI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti.

Le elezioni del Collegio dei Probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e valgono gli stessi criteri di eleggibilità previsti per il Consiglio Direttivo.

Art. 27 – VACANZA DEI PROBIVIRI

In caso di vacanza di un Probiviro, i Probiviri rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato Probiviro il Socio effettivo più giovane di età. In caso di vacanza di due Probiviri, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio dei Probiviri che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 28 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo di ARI Sezione di Bologna APS come da Art. 16 del presente Statuto.

Il Presidente non ha diritto di voto di cui all'Art. 14 comma a).

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 29 – TESORIERE E SEGRETARIO



Il Tesoriere, qualora nominato, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Il Tesoriere redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Tesoriere. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate. Della sua attività ne risponde al Collegio dei Probiviri.

Il Segretario provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conservando anche contratti, convenzioni e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Segretario potrà coincidere con il Tesoriere.

Art. 30 – GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – SCIoglimento DELLA SEZIONE



In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti al Comitato Regionale Emilia Romagna APS oppure ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Art. 32 – NORME TRANSITORIE

In via transitoria e straordinaria, al fine di avviare le attività dell'ARI Sezione di Bologna APS per il primo anno di vita, che terminerà il 30 aprile 2022, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Statuto si stabilisce quanto segue:

- gli Organi attuali dell'ARI Sezione di Bologna continuano ad esercitare il proprio mandato fino alla loro naturale scadenza coincidente con la data del 30 aprile 2022. Al pari, vengono mantenute tutte le cariche in precedenza elette in seno al Consiglio Direttivo di ARI Sezione di Bologna oggi in carica:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente;
 - c) il Segretario e Tesoriere;
 - d) il Collegio Sindacale
- al pari i Soci che oggi ricoprono le cariche degli Organi di ARI Sezione di Bologna mantengono la loro carica all'interno della ARI Sezione di Bologna APS fino al 30 giugno 2022 e possono essere rieletti nelle cariche a), b), c), d) fino al 30 giugno 2024 e non oltre tre mandati consecutivi;
- il Collegio Sindacale oggi in carica ricopre le funzioni del Collegio dei Probiviri e ne prende la denominazione;
- trascorso un anno dalla data di costituzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo cura la transizione dal regime straordinario a quello ordinario in applicazione delle norme statutarie;
- il presente Statuto entra in vigore, con piena efficacia, immediatamente per gli Associati dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso e dopo l'iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale o adeguamenti richiesti dalla Legge, per i terzi;

- l'Assemblea autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare al presente Statuto eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per l'iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale o adeguamenti richiesti dalla Legge.

Art. 33 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

Art. 34 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Approvato nell'Assemblea Straordinaria Costitutiva del 13 maggio 2021

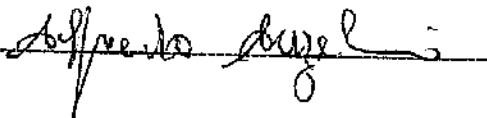
Il Presidente dell'Assemblea

Nome Cognome



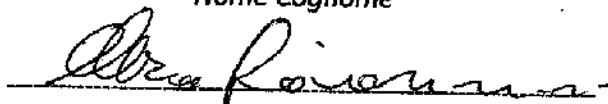
Il Presidente di ARI Sezione di Bologna

Nome Cognome



Il Segretario dell'Assemblea e di ARI Sezione di BO

Nome Cognome





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I

E _____ allegato dell'atto
Registrato al N. 3787 serie 3

20 MAR 2021

IL FUNZIONARIO
Stefania Maiardi